



**COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE**

**N. 255**

**del 25 luglio 2023**

**OGGETTO :**

- **Adeguamento agli artt. 33, d.lgs. n. 36 del 2021 e 16 del d.lgs. n. 39 del 2021 e ss.mm.ii. - politiche di Safeguarding.**
- **Costituzione e nomina dell'Osservatorio Permanente.**
- **Modello di Regolamento per FSN/DSA/EPS/AB**

**Esecuzione:**

**OC**

**Conoscenza:**

**Consegnata il:**

**LA GIUNTA NAZIONALE**

**VISTO** l'art. 7 del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** l'art. 7, comma 5, dello Statuto del CONI;

**CONSIDERATO** il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, in materia di promozione delle pari opportunità tra uomo e donna;

**CONSIDERATO** il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, il quale, in materia di impiego di minori in attività lavorative di carattere sportivo, all'art. 33, comma 6, prevede la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni



tipo di abuso e violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi;

**CONSIDERATO** il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, il quale, all'art. 16, comma 4, prevede, in seno alle Associazioni e alle Società Sportive Dilettantistiche nonché alle Società Sportive Professionistiche, la predisposizione e l'adozione di modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché di codici di condotta ad esse conformi;

**CONSIDERATO** che nella riunione di Giunta Nazionale del 13 giugno 2023, n. 1139 è stata istituita la Commissione per l'adeguamento all'art. 33 del D.Lgs. 36/2021 e all'art. 16 del D.Lgs. 39/2021 nominando Presidente il dott. Adelchi D'Ippolito e componenti della Commissione stessa la dott.ssa Novella Calligaris, la prof.ssa avv. Maria Alessandra Livi e il prof. avv. Pierluigi Matera che hanno dichiarato la loro disponibilità;

**CONSIDERATE** le scadenze temporali previste dalle suddette disposizioni ai fini dell'adeguamento, ad opera delle FSN/DSA/EPS/AB, nonché delle ASD/SSD, rispetto agli obblighi prescritti come da nota approvata dalla Commissione nella riunione del 17 luglio u.s. e trasmessa agli uffici;

**VISTO** il Modello di Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati – Regolamento Safeguarding - allegato alla presente deliberazione.

**CONSIDERATA** la necessità dell'Ente di avvalersi di un Osservatorio permanente a supporto delle attività di adeguamento dei Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali ai D.Lgs. nn. 36/2021 e 39/2021 per le Politiche di Safeguarding, al fine di prevenire qualsivoglia fenomeno di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione;

**PRESO ATTO** della disponibilità rappresentata dal Presidente e dai componenti della suddetta Commissione, ad assumere l'incarico nell'ambito dell'Osservatorio permanente;

### **DELIBERA**

- che le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Benemerite, entro il 31 agosto 2023:

- 1) emanino le Linee Guida, nel rispetto dei principi emanati dall'Osservatorio di cui al comma successivo, per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale,

sentito il parere del CONI. Le Linee guida hanno validità quadriennale e tengono conto delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Società sportive e delle persone tesserate;

- 2) adottino la seguente disposizione: “entro dodici mesi dalla comunicazione delle Linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, le Associazioni e le Società sportive affiliate devono predisporre e adottare, modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. Ai sensi dell’art. 16, comma 4 del D.Lgs. 39/2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 lo integrano a tal fine. Qualora, ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell’art. 16 del D.Lgs. 39/2021, l’Associazione o la Società sportiva se anche affiliata ad altra Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva o Associazione benemerita, opti per l’applicazione delle Linee guida emanate da altro ente di affiliazione, ne dà immediata comunicazione al responsabile delle politiche di safeguarding” di cui al punto 4) del presente comma;
- 3) introducano la seguente disposizione: “le Associazioni e le Società sportive affiliate devono nominare entro il 1° luglio 2024 un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021”;
- 4) individuino, anche istituendo apposito organo federale, il Responsabile delle politiche di safeguarding con la funzione di vigilare sull’adozione da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei predetti modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché dei codici di condotta di cui all’art. 33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021, sul loro aggiornamento e sull’osservanza, adottando altresì le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, nonché segnalando agli organi di competenza eventuali condotte rilevanti;
- 5) prevedano nei propri Regolamenti strumenti che garantiscano l’effettiva osservanza degli obblighi di cui ai precedenti punti 2 e 3 del presente comma, altresì disponendo adeguate sanzioni disciplinari per il mancato adeguamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate;

- che le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite successivamente e comunque entro il termine che verrà indicato dall’Osservatorio, di cui al punto successivo;



- 1) prevedano sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di cui al capo II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies 609-undecies del codice penale.

- di istituire l'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding con le seguenti funzioni:

- a) emana, curandone altresì l'osservanza, i principi per le Linee Guida di cui al punto 1) del comma precedente, nonché i relativi aggiornamenti, da trasmettere alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva e alle Associazioni benemerite;
- b) formula raccomandazioni in favore della Giunta Nazionale del CONI sui pareri resi ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D.Lgs. 39/2021;
- c) formula raccomandazioni sulle iniziative e sulle politiche di safeguarding dell'Ente al fine di prevenire qualsivoglia fenomeno di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, anche ai sensi degli artt. 33 del D.Lgs. 36/2021 e 16 del D.Lgs. 39/2021;
- d) favorisce il coordinamento per la corretta attuazione degli artt. 33 del D.Lgs. 36/2021 e 16 del D.Lgs. 39/2021 da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite;
- e) predispone e trasmette alla Giunta Nazionale del CONI una Relazione annuale sulle politiche di safeguarding;
- f) conduce studi e ricerche in materia, anche in collaborazione con istituzioni accademiche;
- g) svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla Giunta Nazionale del CONI.

- di nominarne Presidente il dott. Adelchi D'Ippolito, e componenti la dott.ssa Novella Calligaris, la prof.ssa Maria Alessandra Livi ed il prof. avv. Pierluigi Matera.

- di adottare il Modello di Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Regolamento Safeguarding) predisposto quale riferimento per le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite negli adempimenti predetti.

**IL SEGRETARIO**  
F.to Carlo Moroni

**IL PRESIDENTE**  
F.to Giovanni Malagò

## MODELLO DI REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI (REGOLAMENTO SAFEGUARDING)

*[Nota: il presente Modello di Regolamento costituisce un modello per il recepimento delle nuove disposizioni deliberate dalla Giunta Nazionale CONI per l'adeguamento agli artt. 33, comma 6, del D.LGS 36/2021 e 16 del D.LGS 39/2021 e ss.mm.ii. Il modello può essere adattato o implementato, nel rispetto delle disposizioni di legge e di quelle approvate dalla Giunta Nazionale del CONI.*

*L'art. 4 presenta 3 possibili formulazioni-modello. La terza opzione può essere impiegata nel caso più FSN/DSA/EPS o AB istituiscano un Safeguarding Office in comune.*

*I commi indicati come facoltativi sono formulati con lo scopo di implementare l'efficacia delle disposizioni.*

*Attenzione: dopo il recepimento di queste disposizioni, le FSN/DSA/EPS e AB dovranno emanare le Linee Guida sulla scorta dei Principi che il CONI trasmetterà]*

### ART. 1 FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al d.lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006 sui tesserati, specie se minori d'età.
2. Il presente Regolamento recepisce le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.

### ART. 2

#### MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICI DI CONDOTTA

1. La Federazione/L'Ente emana Linee Guida federali per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
2. Entro dodici mesi dalla comunicazione delle Linee Guida federali di cui al precedente comma 1, le Associazioni e le Società sportive affiliate predispongono e adottano modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. Tali modelli e tali codici sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e tengono conto delle caratteristiche dell'Affiliata e delle persone tesserate.
3. Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 lo integrano con i modelli organizzativi e i codici di condotta di cui al comma precedente.

4. I modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e i codici di condotta di cui al precedente comma 2 sono pubblicati sul sito internet dell'Affiliata, affissi presso la sede della medesima nonché comunicati al responsabile di cui al successivo art. 4. Della loro adozione e del loro aggiornamento è data notizia sulla *homepage* dell'Affiliata.

5. Ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'art. 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, l'Associazione o la Società sportiva che sia affiliata anche ad altra Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva o Associazione benemerita e opti per l'applicazione delle Linee Guida emanate da altro ente di affiliazione, ne dà immediata comunicazione al responsabile federale delle politiche di *safeguarding* di cui al successivo art. 4.

### ART. 3

#### RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate nominano, entro il 1° luglio 2024, un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

2. La nomina del responsabile di cui al comma 1 è senza indugio pubblicata sulla *homepage* dell'Affiliata, affissa presso la sede della medesima nonché comunicata al responsabile federale delle politiche di *safeguarding*, di cui al successivo art. 4.

### ART. 4

#### RESPONSABILE FEDERALE DELLE POLITICHE DI SAFEGUARDING

##### [Art. 4 Opzione A - Safeguarding Officer]

1. Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all'art. 1, comma 1, è istituito presso la Federazione/l'Ente il Safeguarding Officer. Il Safeguarding Officer è il responsabile delle politiche di *safeguarding* ed è competente altresì per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso, nel rispetto delle competenze della giustizia sportiva, nonché per le azioni di prevenzione.

##### [comma facoltativo]

2. Il Safeguarding Officer è nominato dal Consiglio Federale ed è scelto tra:

- a) i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, in materie giuridiche o medico-sanitarie;
- b) i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- c) gli avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d) i notai, con almeno sei anni di esperienza in ambito sportivo;
- e) gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori e con almeno sei anni di esperienza nella giustizia sportiva;
- f) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, o Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite;
- g) gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.

3. Il Safeguarding Officer è il responsabile delle politiche di *safeguarding*. In particolare, il Safeguarding Officer:

- a. vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché dei codici di condotta di cui al precedente art. 2, nonché sulla nomina del responsabile di cui al precedente art. 3, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Associazioni e delle Società

- sportive affiliate al Segretario Generale, nonché all'Ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di competenza;
- b. adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al precedente art. 1, comma 1;
  - c. segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
  - d. relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di *safeguarding* della Federazione/Ente all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;
  - e. fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;
  - f. svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.

\*\*\*

#### Art. 4 Opzione B - Safeguarding Office

1. Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all'art. 1, comma 1, è istituito presso la Federazione/l'Ente il Safeguarding Office.

[comma facoltativo]

2. Il Safeguarding Office è nominato dal Consiglio Federale ed è composto da almeno tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente.

Il Presidente è scelto tra:

- a) i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, in materie giuridiche o medico-sanitarie;
- b) i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- c) gli avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d) i notai, con almeno sei anni di esperienza in ambito sportivo;
- e) gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori e con almeno sei anni di esperienza nella giustizia sportiva;
- f) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, o Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite;
- g) gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.

I componenti sono scelti tra:

- a) i professori e i ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche o medico-sanitarie;
- b) i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- c) gli avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d) i notai, con almeno tre anni di esperienza in ambito sportivo;
- e) gli avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine e con almeno tre anni di esperienza nella giustizia sportiva;
- f) i professionisti nell'ambito medico-sanitario iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine e con almeno tre anni di esperienza in ambito sportivo;
- g) i professionisti nell'ambito psicologico iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine e con almeno tre anni di esperienza in ambito sportivo;
- h) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, Vice-Presidente, o Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite;
- i) gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.

3. Il Safeguarding Office è il responsabile delle politiche di *safeguarding*. In particolare, il Safeguarding Office:

- g. vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché dei codici di condotta di cui al precedente art. 2, nonché sulla nomina del responsabile di cui al precedente art. 3, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate al Segretario Generale, nonché all'Ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di competenza;
- h. adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al precedente art. 1, comma 1;
- i. segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
- j. relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di *safeguarding* della Federazione/Ente all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;
- k. fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;
- l. svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.

\*\*\*

[Art. 4 Opzione C – *Safeguarding Office comune, in convenzione con altro Ente*]

1. Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all'art. 1, comma 1, è istituito presso la Federazione/l'Ente, in convenzione con [indicare qui il/la FNS/DSA/EPS o AB con cui si è stipulata la convenzione], il *Safeguarding Office comune*.

[comma facoltativo]

2. Il *Safeguarding Office* è composto da almeno tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente. Ogni Consiglio federale/direttivo nomina un componente. Il Presidente è invece scelto e nominato di comune accordo tra i due Enti.

Il Presidente è scelto tra:

- a) i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, in materie giuridiche o medico-sanitarie;
- b) i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- c) gli avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d) i notai, con almeno sei anni di esperienza in ambito sportivo;
- e) gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori e con almeno sei anni di esperienza nella giustizia sportiva;
- f) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, o Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite;
- g) gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.

I componenti sono scelti tra:

- a) i professori e i ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche o medico-sanitarie;
- b) i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- c) gli avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d) i notai, con almeno tre anni di esperienza in ambito sportivo;
- e) gli avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine e con almeno tre anni di esperienza nella giustizia sportiva;
- f) i professionisti nell'ambito medico-sanitario iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine e con almeno tre anni di esperienza in ambito sportivo;
- g) i professionisti nell'ambito psicologico iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine e con almeno tre anni di esperienza in ambito sportivo;

- h) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, Vice-Presidente, o Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite;
- i) gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.

3. Il Safeguarding Office è il responsabile delle politiche di *safeguarding*. In particolare, il Safeguarding Office:

- a. vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché dei codici di condotta di cui al precedente art. 2, nonché sulla nomina del responsabile di cui al precedente art. 3, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate al Segretario Generale, nonché all'Ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di competenza;
- b. adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al precedente art. 1, comma 1;
- c. segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
- d. relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di *safeguarding* della Federazione/Ente all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;
- e. fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;
- f. svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.

## ART. 5 SANZIONI

1. Il mancato adeguamento da parte dell'Associazione o della Società sportive affiliata agli obblighi di cui ai precedenti artt. 2 e 3 ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del Regolamento di Giustizia.

[comma facoltativo]

2. Dal 1° gennaio 2025, l'adozione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta di cui al precedente art. 2 è condizione per l'affiliazione o riaffiliazione dell'Associazione o della Società sportive affiliata.